



COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

COMUN DI CUAR DI ROSACIS

Provincia di Udine

Provincie di Udin

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO AMBULANTE
SU AREE PUBBLICHE**

(Legge Regiolane 05/12/2005, n. 29)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2007

Modificato dimensione posteggi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 02/02/2009

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/04/2016

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Normativa di riferimento

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla L.R. 05/12/2005 n. 29, dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, sanità ed igiene, dal regolamento di Polizia Urbana, dal regolamento per la raccolta di rifiuti solidi urbani, dal regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di aree pubbliche e dal presente regolamento.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'attività commerciale;
 - d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 3

Esercenti

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

L'esercizio dell'attività di cui al primo comma è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

Le norme del presente regolamento si applicano anche:

- a) agli industriali e agli artigiani che intendano esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
- b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

Le imprese commerciali di uno stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico – sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 4

Autorizzazioni amministrative

Le autorizzazioni amministrative rilasciabili possono essere anche stagionali e sono di due tipi:

- a) L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal

Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, tale concessione deve necessariamente indicare il posteggio e non può essere rilasciata se non ve ne è alcuno disponibile e adeguato all'attrezzatura del richiedente. L'autorizzazione al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

- b) L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se società in nome collettivo o società in accomandita semplice, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago. Se il richiedente ha la residenza o la sede legale fuori dalla regione, per il rilascio è competente un Comune capoluogo di Provincia nella Regione, a scelta dell'interessato.

Art. 5

Procedura di presentazione della domanda per l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante posteggio

1. L'operatore interessato all'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio deve presentare domanda resa in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune nel quale intende esercitare.
2. La domanda può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, previa sottoscrizione davanti al funzionario incaricato a ricevere la documentazione, oppure inviata mediante raccomandata A.R., allegando alla stessa la copia di un valido documento di riconoscimento. Le domande di nuovo rilascio dovranno essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data e dal numero di protocollo di arrivo al Comune.
3. Nella domanda l'interessato deve in ogni caso dichiarare:
 - le generalità complete del richiedente (nel caso di società dovrà essere specificata la ragione sociale, la sede legale e la qualifica in base alla quale il richiedente presenta l'istanza)
 - il codice fiscale (partita IVA per le società)
 - la nazionalità;
 - di essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività commerciale;
 - il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione;
 - la localizzazione e la dimensione del posteggio del quale richiede la concessione;
 - (per gli stranieri) dichiarazione resa ai sensi della L. 15/68, attestante il possesso di valido permesso di soggiorno con gli estremi e scadenza.
4. Il posteggio è dato in concessione per 10 anni. La concessione è rinnovabile su istanza dell'interessato da presentarsi prima dello scadere della stessa. La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
5. La concessione viene rilasciata sulla base della dimensione del posteggio prescelto prescindendo dal fatto che l'operatore intenda utilizzare una superficie inferiore a quella complessiva del posteggio o comunque disponibile.
6. Nessun operatore può occupare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31.10.1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

Art. 6

Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico e la relativa autorizzazione mediante l'utilizzo del posteggio, potranno essere rilasciate, nel rispetto delle leggi vigenti, qualora si renda disponibile nell'area del mercato un posteggio adeguato, qualunque sia la specializzazione merceologica oggetto della richiesta, se non per motivi igienico sanitari.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) commercializzazione di prodotti tipici locali;
 - b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;
 - c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'art. 49, commi 5 e 7, della L.R. n. 29/2005;
 - d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
 - e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.
2. Ogni provvedimento di rilascio o modifica del titolo autorizzativo deve essere comunicato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla camera di commercio della Provincia cui appartiene il Comune.
 3. Per l'esecuzione degli adempimenti del presente articolo, gli operatori devono comunicare al Comune competente ogni loro cambio di residenza.

Art. 7

Decadenza della concessione di posteggio

1. La concessione al posteggio decade:
 - per mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche disciplinata dalla L.R. 29/2005,
 - qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per i periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenze per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare o ferie;
 - mancata osservanza dell'onere a carico dell'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti;
 - in seguito alla revoca dell'autorizzazione rilasciata sul posteggio stesso.
2. La violazione delle norme sull'attività, indicata al comma 1, e l'eventuale provvedimento sanzionatorio emesso, divenuto esecutivo, comportano la decadenza automatica della concessione del posteggio che va immediatamente comunicata all'interessato ed alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale.

Art. 8

Revoca della concessione del posteggio

1. Fatta salva la facoltà di sospendere e/o revocare in ogni momento la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse, la medesima è revocata, oltre che per motivi indicati dalla vigente normativa, in seguito alla perdita dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche relativa al posteggio oggetto di revoca.
2. Il provvedimento di revoca della concessione del posteggio va immediatamente trasmesso all'interessato e comporta anche la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata sul posteggio stesso.

Art. 9

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, è disciplinato dagli articoli 39 e 72 della L.R. 29/2005, in quanto compatibili.
2. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra, purché unitamente al complesso di beni e alla concessione del posteggio per mezzo dei quali ciascuna viene esercitata.
3. Il trasferimento comprende anche la voltura della relativa concessione di area pubblica (posteggio) sulla quale l'attività viene esercitata, per il periodo decennale rimanente.

Art. 10

Sostituzioni

1. Il titolare dell'autorizzazione sulle aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale, salvo il caso di sostituzione momentanea, per la quale può essere delegato un soggetto privo dei requisiti professionali prescritti.
2. Si intende per sostituzione momentanea quella non superiore complessivamente a quaranta giorni anche non consecutivi in ciascun anno solare.
3. Non è ammessa la sostituzione momentanea nei mercati di cui all'art. 48, comma 10, della L.R. n. 29/2005, ovvero quelli che si tengono un solo giorno al mese.

Art. 11

Tassa occupazione aree pubbliche

1. Ad ogni assegnazione di un posteggio, pluriennale o giornaliera, è correlato il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dalla vigente normativa.

CAPO II

Mercato comunale settimanale

Art. 12

Aree interessate

1. Ogni provvedimento di rilascio o modifica del titolo autorizzativo deve essere comunicato alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale. Nell'ipotesi in cui l'operatore abbia la residenza o la sede legale fuori del territorio regionale, le comunicazioni vanno inoltrate alla camera di commercio della Provincia cui appartiene il Comune.
2. L'area destinata al mercato è individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento, ed è situata presso la piazza Divisione Julia . L'intera area interessata rimane chiusa al traffico per tutta la durata del mercato stesso.
3. La superficie complessiva massima occupata dai posteggi è di mq. 483,75 di cui almeno mq. 32 riservati ai produttori agricoli e mq 48 riservati agli espositori.
4. L'area per il commercio su area pubblica si suddivide in n. 10 posteggi, i quali devono essere individuati secondo criteri localizzativi che consentono il passaggio delle persone, l'accesso ai mezzi di soccorso, le vie di fuga ed assicura il godimento dei diritti acquisiti ai concessionari esistenti alla data dell'adozione del presente regolamento.
5. Le eventuali modifiche alla planimetria del mercato, con evidenziate la dislocazione e le dimensioni dei posteggi possono essere sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale a seguito di apposito studio di fattibilità predisposto dal Comando di Polizia Municipale nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per comprovate ragioni di ordine tecnico o di tutela della pubblica sicurezza è data facoltà al Comando di polizia Municipale di modificare temporaneamente – sempre e comunque all'interno dell'area identificata per lo svolgimento del mercato – la dislocazione dei posteggi del mercato settimanale per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali nella sola giornata interessata.

Art. 13

Giornate e nastro orario

1. Il mercato si svolge con periodicità annuale a cadenza settimanale nella giornata di martedì. Nel caso in cui nella giornata prestabilita per il mercato ricorrono festività o manifestazioni di pubblico interesse, il Sindaco, con ordinanza, potrà disporre l'anticipo o il posticipo dell'effettuazione del mercato.
2. Il nastro orario del mercato è fissato dalle ore 06.30 alle ore 14.00. Il Sindaco con ordinanza, nel rispetto del presente regolamento e dei criteri ed indirizzi di cui all'art. 51 della

L.R. 29/2005, stabilisce l'orario del mercato e disciplina l'orario relativo all'arrivo e al posizionamento degli operatori.

3. Il personale della polizia municipale procede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai soggetti titolari delle concessioni agli esercenti presenti sul posto in qualità di precari secondo i criteri definiti nel successivo art. 16. Il personale della polizia municipale provvede altresì a far sgomberare le aree allo spirare del termine temporale previsto per le operazioni di mercato.

Art. 14 Assegnazione dei posteggi

1. Le modalità di assegnazione dei posteggi sono quelle disposte dall'art. 49 della LR 29/2005.
2. I criteri di assegnazioni sono identici a quelli stabiliti per la concessione dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 6 comma 2.
3. I posteggi predisposti per l'allacciamento alle reti tecnologiche verranno assegnati primariamente agli esercenti che necessitano di tali strutture. Solo qualora rimanessero disponibili saranno assegnati ad altri operatori anche precari. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la destinazione dei posteggi al fine di attuare la disposizione del presente comma.
4. Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nel mercato, inclusi quelli di cui all'art. 48, comma 10, della L.R. n. 29/2005 e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nel mercato stesso.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente in materia.
Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 15 Aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti

1. Nell'ambito dell'area destinata allo svolgimento del mercato vengono riservati n. 2 aree agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, ai sensi del decreto legislativo 228/2001. Rimane salva la facoltà dei suddetti produttori agricoli di partecipare al mercato in qualità di precari nei limiti delle aree disponibili.
2. La concessione delle suddette aree è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità
 - a) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in forma occasionale;
 - b) residenza nel comune di Corno di Rosazzo dell'operatore;
 - c) data di presentazione della domanda da parte dell'operatore;
3. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione di imprenditore agricolo indirizzato al Sindaco deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio.
4. Agli operatori sopra individuati si applicano solamente le disposizioni relative alla concessione delle aree e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Art. 16 Criteri di assegnazione del posteggio ai precari.

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione è giornalmente e prioritariamente assegnato, per tale periodo di non utilizzo, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area all'ora indicata come termine ultimo per l'accesso ai titolari della concessione del posteggio dal personale della polizia municipale secondo i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze in qualità di precario
 - b) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;
3. Le aree destinate ai produttori agricoli temporaneamente non occupate, verranno assegnate per il periodo di non utilizzo, a coloro che hanno gli stessi requisiti per questo tipo di attività, con gli stessi criteri di cui all'art. 15, punto 2.

Art. 17

Criteri di assegnazione dei posteggi per gli espositori

1. I criteri di assegnazione dei posteggi per gli espositori all'interno del mercato ambulante settimanale sono in ordine di priorità i seguenti:
 - a) operatori con sede dell'attività nel comune di Corno di Rosazzo;
 - b) richiesta di esposizione per un massimo di tre mesi consecutivi;
 - c) a parità di requisiti di cui alle precedenti lettere prevale la priorità nell'ordine di presentazione della domanda di concessione.
2. Il periodo di tre mesi è rinnovabile per lo stesso espositore qualora manchino richieste di esposizione.
3. Qualora sussistano più richieste dovranno essere concesse l'esposizioni per un massimo di tre mesi a rotazione tra tutti i richiedenti.

Art. 18

Direzione

1. La direzione e la sorveglianza del mercato è affidata al Corpo di Polizia Comunale
2. E' istituito un registro, depositato presso Ufficio Commercio, nel quale sono iscritti gli operatori del mercato titolari dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. E' inoltre istituito un registro, presso l'Ufficio di Polizia Comunale, dove vengono annotate le presenze nel mercato settimanale dei suddetti operatori, di quelli che ottengono l'assegnazione provvisoria di posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari compresi quelli che, per vari motivi, non ottengono l'assegnazione dello spazio.

Art. 19

Istituzione, modifica, spostamento

I provvedimenti concernenti spostamento, modifica, soppressione e istituzione del mercato sono deliberati dal Consiglio comunale.

Art. 20

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Non è consentito occupare spazi carrabili ovvero ostruire ingressi di abitazioni o negozi. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi onnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dallo spazio occupato dal mezzo meccanico. A maggior chiarimento del principio della onnicomprensività dell'area del posteggio, nel caso di subentro nell'attività, il nuovo operatore non potrà occupare l'interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima attrezzatura del dante causa.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5

mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita che abbiano un'altezza dal suolo di almeno 0,50 mt. L'esposizione a terra delle merci è consentita solamente ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta arredamenti.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purchè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio svolta da produttori diretti è consentita al solo titolare.
5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. E' consentito l'ingresso dei veicoli, nell'area di mercato che trasportano merci e/o attrezzature per l'allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l'operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata.
7. E' assolutamente vietata la concessione a terzi di posteggi, se non unitamente all'azienda. In difetto, saranno assunte le decisioni di legge.
8. Le dichiarazioni non corrispondenti al vero, rese da operatori assegnatari di posteggio ovvero collocati a qualsiasi titolo in graduatoria, comportano l'adozione dei provvedimenti di legge, non escluso l'annullamento delle presenze maturate ovvero la revoca della concessione o quant'altro previsto. E' fatta salva la possibilità di trasmettere gli atti alle sedi competenti.

Art. 21 **Prescrizioni particolari**

1. L'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, ivi compreso l'obbligo di munirsi di adeguati sistemi di captazione a mezzo aspiratori e successiva depurazione con filtri a carboni attivi, atti a consentire l'abbattimento di qualsiasi odore e/o fumo molesto. L'operatore deve possedere i requisiti prescritti sia per l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, sia per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari. L'abilitazione alla vendita e somministrazione di prodotti alimentari devono risultare da atto autorizzatorio. Nel caso in cui sia posseduta esclusivamente l'abilitazione alla somministrazione o quella alla vendita di generi alimentari, l'autorizzazione può essere rilasciata solo per l'attività a cui si riferisce l'abilitazione.
2. Tutte le merci in vendita dovranno essere dotate dell'indicazione dei prezzi secondo le vigenti disposizioni di Legge.
3. E' fatto comunque obbligo di osservare ulteriori prescrizioni e divieti eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori in aggiunta a quelli contenuti nel presente regolamento.

Art. 22 **Comportamenti vietati**

1. Nell'area del mercato è vietato in particolare:
 - l'accesso ai soggetti in stato di ebbrezza;
 - accendere fuochi di qualsiasi tipo;
 - violare le norme vigenti in materia di igiene e pubblica sicurezza.
2. Agli operatori è fatto fra l'altro divieto di:
 - insudiciare o danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo del mercato;
 - vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
 - installare i manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere

- pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali, così come ancorarsi ai sostegni della pubblica illuminazione;
- tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
 - esporre in vendita, introdurre nel mercato o tenere in qualsiasi modo generi commestibili alterati;
 - turbare la libertà delle contrattazioni, spargere notizie tendenziose atte a provocare alterazioni artificiali dei prezzi;
 - vendere al di fuori delle aree a posteggio con “merce a braccio”;
 - infastidire i presenti con richiami insistenti o con molestie;
 - svolgere attività di battitore;
 - fare uso di diffusori sonori o apparecchi per l’amplificazione dei suoni in modo da recare molestia e disturbo alla quiete pubblica;

Art. 23
Posteggi fuori mercato

1. In occasione di riunioni straordinarie di persone (manifestazioni culturali, sportive, sagre, feste popolari e così via) possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi al di fuori del mercato.
2. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i periodi e i giorni di svolgimento delle predette iniziative e sono rilasciate ai richiedenti in possesso dei requisiti necessari per la concessione di commercio su aree pubbliche in base alla normativa vigente. L’orario di inizio e conclusione dell’attività è definito con l’ordinanza sindacale prevista dal comma successivo entro la fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 24.00.
3. La delimitazione dell’area interessata è disposta con ordinanza del Sindaco, che stabilisce i criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi, con la quale quantifica anche il numero dei posteggi da riservare in relazione alle caratteristiche della manifestazione ed alle esigenze dell’utenza.

CAPO III
Commercio in forma esclusivamente itinerante

Art. 24
**Autorizzazioni al commercio su aree pubbliche
in forma esclusivamente itinerante**

1. L’operatore interessato all’attività di commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante deve presentare domanda resa in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune secondo le modalità e condizioni espresse nel precedente articolo 5-.
2. Il rilascio dell’autorizzazione avviene secondo quanto previsto nel presente regolamento per le autorizzazioni commercio su aree pubbliche. Per quanto non previsto in questo Regolamento si rimanda alle disposizioni della L.R. 29/2005.
3. Costituisce condizione di decadenza dell’autorizzazione la sospensione dell’attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
4. l’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
6. E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo. E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
7. E’ fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato

settimanale **ovvero in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni fieristiche**, e di individuare dei posteggi fuori mercato nelle aree urbane adiacenti quelle dove questi si stanno svolgendo, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad 1 km.>>.

8. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato: in prossimità degli incroci stradali, nelle aree antistanti le Chiese parrocchiali, nelle aree antistanti le scuole di ogni ordine e grado, nell'intero tratto della Statale n. 356 che percorre il comune di Corno di Rosazzo, qualora il comune ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico, in tutte le aree soggette a vincolo ambientale, paesaggistico ed architettonico.
9. L'orario per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante nel territorio del Comune di Corno di Rosazzo è definito con propria ordinanza dal Sindaco. Con tale medesimo provvedimento verrà definito altresì il limite orario concesso all'esercente il commercio in forma itinerante per sostare continuativamente in un medesimo punto (tempo massimo di sosta per l'esercizio dell'attività in una specifica area)
10. Presso l'ufficio della polizia municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio

CAPO IV

Art. 25

Fiera dei Vini

Il regolamento comunale della Fiera dei Vini disciplina il commercio su aree pubbliche durante tale manifestazione quale normativa speciale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Sanzioni

Salvo sia diversamente stabilito da altre disposizioni di legge, il mancato rispetto delle norme del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa prevista dagli articoli da 79 a 83 della L.R. n. 29/2005.

Per le violazioni specifiche alle disposizioni del presente regolamento non contemplate dalle norme regionali, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00. Per le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative ci si avvale del regolamento comunale vigente per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle norme previste dai regolamenti comunali e dalle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili di Servizio.

Art. 27

Norma di rinvio ed abrogazioni di precedenti disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa richiamata al precedente articolo 1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente.

MERCATO SETTIMANALE DI CORNO DI ROSAZZO.
 MODIFICA DIMENSIONI POSTEGGI
 Allegato delibera di G.C. n. 15 del 02/02/2009

Posteggi Commercio aree pubbliche	numero posteggio	metri lunghezza	metri profondità	Tot. Mq
	1	5,1	3,2	16,32
	2	8	5	40
	3	10	6	60
	4	10,3	5,1	52,53
	5	10	4	40
	6	6	5,3	31,8
	7	8,5	4,6	39,1
	8	9	5	45
	9	8,4	5,2	43,68
	10	10	3,5	35
totale				403,43

Posteggi Agricoltori	lettera	mq
	A	16
	B	16
totale		32

Posteggi espositori	numero	mq
	I	24
	II	24
totale		48

Tot. Gen	483,43
----------	--------



COMUNE DI SALSAZZO
CIVILTÀ DI CLERICO SALSAZZO
Piazza di Salsazzo

VIA SALSAZZO - 10010 SALSAZZO (CN) - ITALIA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Planimetria mercato Piazza Divisione Julia

Il presente tecnico approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 15 del 02.02.2009
fornisce il progetto per la
Il Sindaco
[Signature]
[Stamp: COMUNE DI SALSAZZO]

